



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800
FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>
e-mail: crind.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 COMUNICATO UFFICIALE N°4 del 14 luglio 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. Circolare n° 7 della Lega Nazionale Dilettanti – Diritti televisivi

Si riporta integralmente il testo della Circolare n° 7 della LND, avente per oggetto **“Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2020/2021”**.

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n.6 del 1 Luglio 2020), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, della gara di finale della fase nazionale del Campionato Juniores e delle gare del Torneo delle Regioni) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno sei giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl, che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Si pubblicano qui di seguito le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi.

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 1.000/00 + IVA
Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 1.000/00 + IVA
Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA
DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 300/00 + IVA
Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 300/00 + IVA
Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI.

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi Srl. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@Ind.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl. Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi Srl invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Si invitano le società affiliate a prendere buona nota di quanto riportato nella presente circolare. Pertanto si raccomanda alle stesse, soprattutto in caso di diffusione di gare in diretta, di rispettare quanto previsto dalla circolare pena il deferimento agli organi disciplinari competenti.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Consiglio Direttivo

2.2. Segreteria

2.2.1 IBAN pagamento ricarica “portafoglio tesseramenti”

Si ricorda a tutte le società affiliate che, **TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI PER LE RICARICHE PORTAFOGLIO TESSERAMENTI**, dovranno essere bonificati **esclusivamente** sul C/C bancario BNL Agenzia n°1602 IBAN **IT37 P010 0504 8020 0000 0003 172** Intestato a FIGC LND C.R. SARDEGNA.

Le ricariche portafoglio bonificate presso altri istituti di credito non potranno essere approvate e verranno di conseguenza rigettate.

Sul portale L.N.D., le società hanno la possibilità di effettuare la ricarica del portafoglio tesseramenti tramite POS virtuale, ossia anche a mezzo di:

- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".

E' inoltre disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma ***NON*** presso gli sportelli postali.

Nel caso la società abbia necessità di avere la somma ricaricata immediatamente disponibile, senza quindi approvazione da parte del C.R., potrà utilizzare la forma di pagamento con carta di credito (circuiti Visa e Mastercard) con l'addebito di una piccola commissione.

2.3. Delibere del Tribunale Federale Territoriale

Deferimento Cossu Pasquale e S.S.D. Sigma Cagliari

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) Il Signor Cossu Pasquale, Presidente e legale rappresentante della S.S.D. Sigma Cagliari;
- 2) La S.S.D. Sigma Cagliari.

per rispondere:

- il signor Cossu Pasquale della violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, del vigente C.G.S. e all'art. 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Matteo Zanda svolgesse di fatto l'attività di tecnico nell'interesse della società S.S.D. Sigma Cagliari per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato per tale società e pur essendo egli tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Monastir Kosmoto;
- la società S.S.D. Sigma Cagliari, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Pasquale Cossu e Matteo Zanda, così come sopra descritto;

I deferiti, all'udienza odierna, hanno richiesto di accedere al rito alternativo del patteggiamento.

Le parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell'articolo 23 del previgente Codice (articolo 126 del vigente C.G.S.) di applicare una sanzione ridotta nei seguenti termini:

- sanzione base: mesi due di inibizione per il Presidente Cossu Pasquale e € 400,00 di ammenda per la società S.S.D. Sigma Cagliari;
- riduzione di 1/3 della sanzione ai sensi dell'art. 126 C.G.S.;
- sanzione finale: giorni 40 di inibizione per il Presidente Cossu Pasquale e € 267,00 di ammenda società S.S.D. Sigma Cagliari.

Il Tribunale ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, pertanto dichiara l'efficacia dell'accordo.

Il Tribunale, per questi motivi, delibera di applicare, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 126 del C.G.S., alla Società S.S.D. Sigma Cagliari la sanzione dell'ammenda di euro 267,00 e al Presidente Cossu Pasquale la sanzione dell'inibizione per il periodo di giorni 40.

Deferimento Lecca Giuseppe e A.S.D. La Palma Monteurpinu

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) Il Signor Lecca Giuseppe, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. La Palma Monteurpinu;
- 2) La A.S.D. La Palma Monteurpinu.

per rispondere:

- il signor Lecca Giuseppe della violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, del vigente C.G.S. e all'art. 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Francesco Atzei svolgesse di fatto l'attività di tecnico nell'interesse della società A.S.D. La Palma Monteurpinu per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato per tale società e pur essendo egli tesserato in qualità di tecnico per la società Cagliari Calcio s.p.a.;
- la società A.S.D. La Palma Monteurpinu, per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Giuseppe Lecca e Francesco Atzei, così come sopra descritto.

I deferiti, all'udienza odierna, hanno richiesto di accedere al rito alternativo del patteggiamento.

Le parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell'articolo 23 del previgente Codice (articolo 126 del vigente C.G.S.) di applicare una sanzione ridotta nei seguenti termini:

- sanzione base: mesi tre di inibizione per il Presidente Lecca Giuseppe e € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. La Palma Monteurpinu;
- riduzione di 1/3 della sanzione ai sensi dell'art. 126 C.G.S.;
- sanzione finale: mesi due di inibizione per il Presidente Lecca Giuseppe e € 334,00 di ammenda società A.S.D. La Palma Monteurpinu.

Il Tribunale ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, pertanto dichiara l'efficacia dell'accordo.

Il Tribunale, per questi motivi, delibera di applicare, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 126 del C.G.S., alla Società A.S.D. La Palma Monteurpinu la sanzione dell'ammenda di euro 334,00 e al Presidente Lecca Giuseppe la sanzione dell'inibizione per il periodo di mesi due.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 14 luglio 2020